

Delibera n° 1552

Estratto del processo verbale della seduta del
15 ottobre 2021

oggetto:

ACCORDI TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI DIVERSI. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

Visti:

- il vigente ACN per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2- nonies, della legge n. 138/2004, mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di data 8 luglio 2010;
- l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, sottoscritto in attesa della conclusione della contrattazione per il triennio economico e normativo 2016-2018;
- l'ACN per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2020;

Ricordato che gli articoli 4 e 14 del vigente ACN definiscono gli ambiti e i contenuti demandati alla negoziazione regionale per la definizione a livello locale di aspetti specifici e la realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio;

Atteso che, ai sensi dell'art. 24 dell'ACN 29.7.2009, è prevista l'istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato permanente regionale preposto, tra l'altro, alla definizione delle intese regionali, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in quanto firmatarie dell'ACN;

Dato atto che il suddetto Comitato è stato istituito con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. dd. 19.7.2012 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 dd. 12.7.2012, ed è stato contestualmente individuato in tale ambito il Gruppo tecnico ristretto paritetico previsto al punto 10 del "Protocollo di indirizzi per la trattativa regionale preliminare all'Accordo integrativo regionale" sottoscritto il 29.3.2012;

Dato atto altresì che con decreto del Presidente della Regione n. 096/Pres. dd. 17.07.2020, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1030 del 10 luglio 2020 è stata da ultimo modificata la composizione dell'anzidetto organo collegiale e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico;

Preso atto che nel corso della riunione del Comitato permanente regionale tenutasi a in videoconferenza in data 28 settembre 2021, a seguito dei lavori propedeutici sviluppati dal Gruppo tecnico ristretto paritetico, le parti hanno raggiunto l'accordo in merito alla definizione di specifici aspetti relativi ai seguenti istituti contrattuali:

- a) individuazione degli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria che si rendono disponibili nel corso dell'anno in applicazione dell'art. 34, comma 1, ACN;
- b) criteri per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2021 rese disponibili dall'art.1, commi 468 e 470, della L. 178/2020 finalizzate alla retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), dell'ACN 23 marzo 2005;
- c) estensione della possibilità di svolgere l'attività all'interno delle MGI anche ai Medici con incarico provvisorio ex art. 38 ACN che subentrano ad un MMG cessato o sospeso dall'incarico non appartenente ad una MGI;
- d) ridefinizione dei criteri per l'identificazione a cura dei singoli MMG della lista degli assistiti in condizioni di complessità e comorbidità (popolazione target) prevista dagli obiettivi definiti nell'Allegato 1 "Obiettivi 2020 ex art.8" dell'Intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021;

Rilevato che i suddetti accordi si prefiggono lo scopo di:

- a) individuare una soluzione al problema della costante sottostima nella determinazione delle zone carenti di assistenza primaria, attualmente possibile esclusivamente sulla base della sola previsione di quanti accedono nel corso dell'anno solare al pensionamento di vecchiaia al momento del compimento dei 70 anni di età, così da limitare il rischio di "carenze assistenziali" a causa della prossima quiescenza di molti MMG;
- b) introdurre un criterio di minima flessibilità per l'attribuzione degli incarichi all'interno del medesimo Ambito territoriale di assistenza primaria che si rendono disponibili nel corso dell'anno per cessazioni impreviste al fine di evitare l'attesa della loro pubblicazione fino al mese di marzo dell'anno successivo;
- c) definire le forme di incentivo che le Aziende sanitarie potranno utilizzare, mediante accordo integrativo aziendale, per la retribuzione ai MMG dell'indennità di personale infermieristico ai fini della presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso;
- d) incentivare i giovani MMG ad accettare incarichi provvisori ex art. 38 ACN per la copertura delle zone carenti;
- e) garantire la definizione della popolazione target da parte dei singoli MMG sulla base della conoscenza diretta dei propri assistiti al fine di valorizzare l'attività svolta dagli stessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2;

Visti gli accordi sottoscritti il 04.10.2021 dall'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale aventi ad oggetto: 1) l'applicazione dell'art. 34, comma 1, ACN; 2) la retribuzione del personale infermieristico durante l'emergenza covid-19; 3) l'interpretazione integrativa sull'incentivazione della copertura delle zone carenti e 4) la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 nella parte relativa all'identificazione della popolazione target, allegati sub 1); 2); 3) e 4) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuti condivisibili i contenuti degli accordi sottoscritti il 04.10.2021 in quanto rappresentano concrete soluzioni condivise con le Rappresentanze sindacali della Medicina Generale a problematiche reali in contrasto agli effetti della situazione epidemiologica in atto che ha aggravato la carenza di MMG su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO necessario stabilire che le risorse per l'anno 2021 rese disponibili dall'art.1, commi 468 e 470, della L. 178/2020 pari a € 516.108,00 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali sulla base della popolazione residente come segue:

- € 129.027,00 ASFO;
- € 232.250,00 ASUFC;
- € 154.831,00 ASUGI;

Dato atto che agli oneri derivanti dall'accordo per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico durante l'emergenza covid-19 si fa fronte con le risorse assegnate sul Fondo per la qualità dell'assistenza previsto dagli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui ai rispettivi accordi collettivi nazionali, al fine della presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 10073, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, sull'esercizio 2021 in conto competenza;

Dato atto altresì che l'applicazione di ulteriori specifici aspetti relativi ai diversi istituti contrattuali oggetto degli accordi non comporta oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento delle Aziende e che alla spesa derivante si provvede con risorse già nella disponibilità dei bilanci aziendali;

Precisato che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dagli accordi nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, gli accordi sottoscritti il 04.10.2021 dall'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale aventi ad oggetto: 1) l'applicazione dell'art. 34, comma 1, ACN; 2) la retribuzione del personale infermieristico durante l'emergenza covid-19; 3) l'interpretazione integrativa sull'incentivazione della copertura delle zone carenti e 4) la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 nella parte relativa all'identificazione della popolazione target, allegati, rispettivamente, sub 1); 2); 3) e 4) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che le risorse per l'anno 2021 rese disponibili dall'art.1, commi 468 e 470, della Legge n. 178/2020 pari a € 516.108,00 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali sulla base della popolazione residente come segue:
 - € 129.027,00 ASFO;
 - € 232.250,00 ASUFC;
 - € 154.831,00 ASUGI;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dall'accordo per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico durante l'emergenza covid-19 si fa fronte con le risorse assegnate sul Fondo per la qualità dell'assistenza previsto dagli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui ai rispettivi accordi collettivi nazionali, al fine della presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 10073, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, sull'esercizio 2021 in conto competenza;
4. di dare atto che l'applicazione di ulteriori specifici aspetti relativi ai diversi istituti contrattuali oggetto degli accordi di cui al punto 1. non comporta oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento delle Aziende e che alla spesa derivante si provvede con risorse già nella disponibilità dei bilanci aziendali;
5. di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi derivanti dagli accordi nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
6. di dare atto che gli Accordi sono resi esecutivi dalla data di adozione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE